

Codice A1816B

D.D. 20 gennaio 2023, n. 147

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6798. Realizzazione scogliere antiersive lungo le sponde del Torrente Rovarino e Torrente Carmagnotta, in comune di Caramagna Piemonte (CN). Richiedente: Comune di Caramagna Piemonte. Presa d'atto opere in variante non sostanziale ai fini idraulici.



ATTO DD 147/A1816B/2023

DEL 20/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6798. Realizzazione scogliere antiersive lungo le sponde del Torrente Rovarino e Torrente Carmagnotta, in comune di Caramagna Piemonte (CN). Richiedente: Comune di Caramagna Piemonte. Presa d'atto opere in variante non sostanziale ai fini idraulici.

Premesso che:

- In data 24/01/2022 con Determinazione n. 135/A1816B è stata rilasciata al comune di Caramagna Piemonte, l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di scogliere antiersive lungo le sponde del torrente Rovarino e Torrente Carmagnotta, nel comune di Caramagna Piemonte;
- In data 10/06/2022 con nota prot. 24494, veniva inviato il Progetto Esecutivo dal Comune di Caramagna Piemonte;
- in data 27/07/2022, con nota prot. 32352, veniva specificata la prescrizione n. 8 contenuta nella Determinazione n. 135/2022/A1816B;
- In data 19/12/2022 con nota prot. 53948 è stato trasmesso il progetto di variante costituito da "relazione tecnica su lievi modifiche costruttive" e tavole grafiche "Planimetria – Sezioni 54-11".

Il progetto di variante consiste nel prolungamento della scogliera prevista inizialmente, nel tratto di valle per circa 25 m. ed un accorciamento nel tratto di monte di circa 7 m., con la modifica del nodo idraulico di confluenza tra il T. Carmagnotta ed il T. Rovarino al fine di recepire le prescrizioni dettate con Determinazione 135/2022/A1816B, senza modificare le caratteristiche e la tipologia di opera in precedenza assentita; pertanto la variante, dal punto di vista idraulico, può essere considerata non sostanziale, in quanto il prolungamento dell'opera di difesa è stato realizzato in analogia alle opere già precedentemente autorizzate ed oggetto delle medesime prescrizioni.

Le anzidette opere sono state eseguite in corso d'opera e concluse alla data di comunicazione della variante.

Tutto ciò premesso,

considerato che la variante non costituisce variazione idraulica essenziale rispetto all'opera iniziale autorizzata con Determinazione n. 135/2022/A1816B;

visti gli elaborati del progetto di variante depositati agli atti del Settore in data 19/12/2022;

verificato (anche tramite sopralluogo effettuato in data 17/01/2023) che le opere realizzate in variante rispettano le prescrizioni all'opera iniziale, autorizzata con Determinazione n. 135/2022/A1816B;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

determina

1) di prendere atto del progetto di variante inerente i lavori di realizzazione scogliere antiersive lungo le sponde del Torrente Rovarino e Torrente Carmagnotta, in comune di Caramagna Piemonte (CN), da parte del Comune di Caramagna Piemonte e depositato agli atti del Settore;

2) di precisare che la variante dal punto di vista idraulico non costituisce una variazione essenziale rispetto all'opera idraulica iniziale autorizzata con Determinazione n. 135/2022/A1816B, essendo della medesima tipologia e realizzata in analogia alle opere già precedentemente autorizzate e oggetto delle medesime prescrizioni;

3) di precisare che le opere sono state eseguite in corso d'opera e concluse alla data di comunicazione della variante.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio